



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

VISTO l'articolo 1 della citata legge n. 580 del 1993 e, in particolare, il comma 5 di detto articolo che stabilisce che i consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali e che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali e sono disciplinati i criteri e le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti;

VISTO l'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 che stabilisce la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, concernente "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 novembre 2016, n. 276;

VISTE le delibere del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo n. 15 del 22 novembre 2016 e di L'Aquila n. 13 del 22 novembre 2016 con le quali è stato proposto l'accorpamento delle medesime camere di commercio;

TENUTO CONTO che le delibere assunte dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo e L'Aquila sono state adottate con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, come previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 580 del 1993;

TENUTO CONTO che con le delibere sopra citate le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Teramo e L'Aquila hanno proposto che la nuova camera assuma la denominazione di "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia";

TENUTO CONTO che le delibere sopra citate hanno proposto di fissare la sede legale della nuova camera di commercio a L'Aquila Corso Vittorio Emanuele, 86 e sede secondaria a Teramo, Via Savini, 48/50;



Al Ministro dello Sviluppo Economico

RITENUTO che l'istituzione della nuova camera implica l'interruzione delle eventuali procedure di rinnovo dei consigli già avviate dalle camere di commercio interessate dall'accorpamento e l'impossibilità del loro avvio dopo tale istituzione;

RITENUTA la necessità di nominare un commissario ad acta, dotato di specifica competenza ed esperienza, con il compito di adottare gli atti necessari per l'avvio delle procedure di costituzione del consiglio della nuova "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia";

UDITA l'Unioncamere, in ragione delle competenze ad essa attribuite dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

TENUTO CONTO del parere positivo espresso da Unioncamere con nota n. 25635 del 16 dicembre 2016;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 gennaio 2017;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione di una nuova camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante accorpamento)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è istituita un'unica camera di commercio mediante accorpamento delle camere di commercio di Teramo e L'Aquila.
2. La nuova camera di commercio è denominata "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia".
3. La "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia" ha sede legale a L'Aquila Corso Vittorio Emanuele, 86 e sede secondaria a Teramo, Via Savini, 48/50.

Art. 2

(Costituzione e successione degli organi)

1. La "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia" è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni.
2. Gli organi delle camere di commercio di Teramo e L'Aquila decadono, salvo quanto previsto dal comma 4, a decorrere dalla data di insediamento del



Al Ministro dello Sviluppo Economico

consiglio camerale della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia”.

3. Il collegio dei revisori dei conti della nuova “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia” è costituito dal nuovo consiglio camerale tenendo conto delle designazioni richieste, ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 580 del 1993, dal commissario ad acta di cui all’articolo 4.
4. Nel caso in cui non sia possibile costituire il collegio dei revisori della nuova Camera di commercio nella stessa data di insediamento del nuovo Consiglio le relative funzioni sono transitoriamente svolte dal collegio dei revisori dei conti della camera di commercio di L’Aquila, fino al momento in cui è costituito il nuovo collegio ai sensi del comma 1 e 3 dell’articolo 17 della legge n. 580 del 1993.

Art. 3

(Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali)

1. La “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia” subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio di Teramo e L’Aquila, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni e con la medesima decorrenza di cui all’articolo 2.
2. I beni patrimoniali delle preesistenti camere di commercio di Teramo e L’Aquila sono trasferiti in applicazione del comma 1 al patrimonio della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia”.
3. Il personale delle preesistenti camere di commercio è trasferito in applicazione del comma 1 alla camera di commercio di nuova istituzione ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della “Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d’Italia”.

Art. 4

(Procedure di rinnovo dei Consigli e nomina commissario ad acta)

1. Per le camere di commercio interessate dall’accorpamento di cui all’articolo 1, comma 1, le eventuali procedure di rinnovo dei rispettivi Consigli sono interrotte a decorrere dalla data del presente decreto o comunque non sono avviate dopo tale data.



Al Ministro dello Sviluppo Economico

2. Il dott. Giampiero Sardi, attuale segretario generale della Camera di commercio di Teramo, è nominato commissario ad acta con il compito di adottare, tenuto conto dei dati pubblicati dal Ministero, la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia", nonché di richiedere, in tempo utile per consentire la costituzione del collegio dei revisori al momento della costituzione della nuova "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura del Gran Sasso d'Italia", le designazioni dei componenti del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 580 del 1993.
3. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso né rimborso delle spese, comunque denominati, per l'espletamento del proprio incarico.

Art. 5 (Disposizioni finali)

1. Con successivi eventuali analoghi provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per le successione nei rapporti giuridici esistenti.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le camere di commercio interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 27 gennaio 2017

IL MINISTRO
F.TO Carlo Calenda